

## RIFORMA IRPEF: NOVITA' PER IL LAVORO

*In vigore dall'ultimo giorno del 2023, il [D. Lgs. n. 216/2023](#) che dispone l'attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef ed altre misure in tema di imposte sui redditi.*



È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303/2023 il [D. Lgs. 216/2023](#), attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dalla Riforma Fiscale contenuta nella L. 111/20253.

Nella seguente tabella riportiamo le principali novità per imprese e professionisti del lavoro.

FONTE: "[Euroconference](#)" [La circolare di lavoro e previdenza n. 1/2024](#)

### ARTICOLO    CONTENUTO

ARTICOLO	CONTENUTO
<i>Articolo 1</i>	<p>Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</p> <p>Per l'anno 2024, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fino a 28.000 €, 23%;</li> <li>2. Oltre 28.000 € e fino a 50.000 €, 35%;</li> <li>3. Oltre 50.000€, 43%.</li> </ol> <p>Inoltre sempre per l'anno 2024 sono previste le seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detrazione per il lavoro dipendente innalzata a 1.955 €;</li> <li>2. Il trattamento integrativo è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000€ qualora l'imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Tuir diminuita dell'importo di 75€ rapportato al periodo di lavoro nell'anno.</li> </ol>
<i>Articolo 2</i>	<p>Revisione detrazioni fiscali</p> <p>Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 € (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze), l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, è diminuita di un importo pari a 260 € in relazione ai seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli oneri la cui tracciabilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;</li> <li>• Le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;</li> <li>• I premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.</li> </ul>

*Articolo 3*

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

In materia di addizionale regionale IRPEF, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024.

Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Sempre entro il 15 aprile 2024, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023.

Nel caso in cui i comuni non adottino la delibera di modifica o non la trasmettano entro il 20 dicembre 2024, l'addizionale comunale Irpef per l'anno 2024 si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

*Articolo 4*

Maggiorazione del costo ammesso in deduzioni in presenza di nuove assunzioni

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato.

L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni; l'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali.

Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI  
SUL NOSTRO SITO

[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)